



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 13/01/2022

### FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, l'uno contro delegazione di pagamento, stipulato in data 05.09.2014, e l'altro contro cessione del quinto, stipulato in data 28.10.2014, entrambi estinti anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 31.07.2017, la ricorrente chiede, in relazione al primo contratto, il rimborso complessivo di € 406,80, a titolo di spese contrattuali e di istruttoria non maturate e commissioni accessorie, e di € 41,04, a titolo di retrocessione integrale della commissione di estinzione anticipata. In relazione al secondo contratto, chiede il rimborso complessivo di € 542,27, a titolo di spese contrattuali e di istruttoria non maturate e commissioni accessorie, e di € 64,45, a titolo di retrocessione integrale della commissione di estinzione anticipata. Chiede, inoltre, la refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, oltre agli interessi legali dal giorno del reclamo.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce che a fronte dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro conseguiva l'onere per il ricorrente di saldare in un'unica soluzione il debito residuo, come previsto nel contratto di finanziamento e nel rispetto del D.P.R. n. 180/50; che il datore di lavoro, in data 21.09.2017, avrebbe provveduto all'estinzione anticipata del finanziamento in ragione della risoluzione del rapporto di lavoro e che, pertanto, non si sarebbe verificato



il presupposto dell'estinzione anticipata previsto dall'art. 125-sexies, comma 1, TUB, comportando la perdita d'impiego la decadenza dal beneficio del termine, con il conseguente diritto da parte dell'intermediario di richiedere le somme ancora dovute.

Nel merito, eccepisce la natura up front delle commissioni accessorie e delle spese fisse e l'insussistenza del diritto alla restituzione della penale di estinzione, correttamente addebitata. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente contesta la rilevanza dell'estinzione anticipata mediante versamento del TFR ai fini del riconoscimento del diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito, evidenziando che la ratio della disciplina consisterebbe nell'effettiva tutela del consumatore e che, pertanto, tale tutela non potrebbe essere esclusa quando il finanziato perda il lavoro e saldi il debito residuo mediante il versamento delle somme già accantonate a titolo di TFR.

## DIRITTO

L'intermediario eccepisce in via preliminare l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies TUB, per mancata verifica del presupposto dell'estinzione anticipata dello stesso previsto, considerato che il rapporto di finanziamento è stato estinto a mezzo di versamento del TFR, dopo che la ricorrente è incorsa in una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, ossia la cessazione dell'impiego.

Al riguardo, il Collegio ritiene l'eccezione priva di pregio atteso che è principio ormai acquisito, cui questo Collegio intende uniformarsi, che il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito anche nel caso in cui non si avvalga discrezionalmente della facoltà di estinzione anticipata (cfr., Collegio Bari, decisione 17275 del 2021).

Nel merito, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì il principio di diritto enunciato di recente dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 21676/2021, secondo cui "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).

Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Tanto premesso, nel caso di specie il Collegio osserva che i contratti oggetto di contestazione sono stati stipulati in data 05.09.2014 e in data 05.09.2014, dunque prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" del 25.7.2021, convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB. In linea con il predetto



orientamento, pertanto, reputa che per entrambi i contratti le Commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali non debbano essere rimborsate, data la relativa natura up front.

Delegazione di pagamento:

rate totali		60		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	33	rate residue	27						
Oneri sostenuti									
<i>commissioni accessorie</i>				up front	504,00				0,00
<i>spese fisse contrattuali</i>				up front	400,00				0,00
									0,00
Totale									non residuano importi da rimborsare

Cessione del quinto

rate totali		60		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	32	rate residue	28						
Oneri sostenuti									
<i>commissioni accessorie</i>				up front	762,00				0,00
<i>spese fisse contrattuali</i>				up front	400,00				0,00
									0,00
Totale									non residuano importi da rimborsare

La ricorrente chiede, inoltre, per entrambi i contratti, la restituzione della Commissione di estinzione anticipata. Il Collegio osserva che secondo il disposto dell'art. 125 sexies detta commissione non è dovuta "d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro". Nel caso di specie, in entrambi i rapporti oggetto di contestazione l'importo dovuto a saldo del finanziamento risulta inferiore ad € 10.000,00, come testimoniato dai conteggi estintivi. La richiesta pertanto merita di essere accolta.

Non merita di essere accolta la richiesta di refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica, considerata la natura seriale del ricorso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 105,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI